

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **181/1973** (ECLI:IT:COST:1973:181)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **TRIMARCHI**

Camera di Consiglio del **08/11/1973**; Decisione del **06/12/1973**

Deposito del **19/12/1973**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **6951**

Atti decisi:

N. 181

ORDINANZA 6 DICEMBRE 1973

Deposito in cancelleria: 19 dicembre 1973.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 2 del 2 gennaio 1974.

Pres. BONIFACIO - Rel. TRIMARCHI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALLOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, della legge 24 luglio

1961, n. 729 (piano di nuove costruzioni stradali e autostradali), e dell'art. 46, terzo comma, della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (disciplina delle espropriazioni forzate per pubblica utilità), promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1971 dalla Corte d'appello di Genova nel procedimento civile vertente tra l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali e la società Rossbeton, iscritta al n. 355 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 17 novembre 1971.

Visti gli atti di Costituzione dell'ANAS e della società Rossbeton;

udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1973 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Ritenuto che in sede di interpretazione dell'art. 9, comma primo, della legge 24 luglio 1961, n. 729, ai fini della rilevanza, la Corte d'appello di Genova ha ritenuto tale norma applicabile alle costruzioni, alle ricostruzioni ed agli ampliamenti di edifici e manufatti di qualsiasi specie da eseguirsi anche entro il perimetro dei centri abitati, ed ha al riguardo fornito adeguata motivazione;

che le due questioni sollevate con l'ordinanza indicata in epigrafe sarebbero non manifestamente infondate, perché la mancata previsione di un indennizzo in favore dei proprietari frontisti, a cui è inibito dal citato art. 9 di eseguire le dette opere entro una fascia di notevole ampiezza (mt. 25) a confine con l'autostrada, sarebbe in contrasto con l'art. 42, comma terzo, della Costituzione e perché l'art. 46, comma terzo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, detta una disciplina differenziata per le "servitù stabilite da leggi speciali" e senza adeguata giustificazione, e in contrasto con l'art. 42, comma terzo, della Costituzione, non consente, combinandosi con il silenzio della legge n. 729 del 1961 in tema di indennizzo, che si possano desumere dalla legge generale sulle espropriazioni per pubblica utilità i mezzi ed i criteri per determinare ed applicare l'indennizzo stesso.

Considerato che con la sentenza n. 133 del 1971 questa Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma primo, della citata legge n. 729 del 1961 (nonché dell'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765) e dell'art. 46, comma terzo, della citata legge n. 2359 del 1865, in riferimento agli artt. 3 e 42, comma terzo, della Costituzione; e che con l'ordinanza indicata in epigrafe non risultano prospettati profili o argomenti che non siano eguali a quelli già considerati da questa Corte nella sentenza sopra indicata o comunque in essi non ricompresi, e che pertanto non ricorrono i presupposti o motivi perché la Corte possa o debba rivedere la propria decisione.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma primo, della legge 24 luglio 1961, n. 729 (piano di nuove costruzioni stradali e autostradali) e 46, comma terzo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (disciplina delle espropriazioni forzate per pubblica utilità), sollevate, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 42, comma terzo, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe della Corte d'appello

di Genova, e già dichiarate non fondate con la sentenza n. 133 del 16 giugno 1971.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.